SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 ottobre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 228

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2008, n. **153.**

Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 aprile 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al Titolo IV del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

1. Al titolo IV del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 249, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'articolo 138 della legge, nonché della documentazione attestante l'adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali.»;

b) l'articolo 250 è sostituito dal seguente:

«Art. 250. — 1. Constatato il possesso dei requisiti anche di ordine professionale prescritti dalla legge, il prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per servizi determinati, prescrivono speciali requisiti.

2. Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare di cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione, il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato d'origine, per lo svolgimento della medesima attività.

3. Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari addette ai servizi di cui all'articolo 256-*bis,* comma 2, prestano giuramento con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini.".

4. Per l'esercizio da parte delle guardie giurate di pubbliche funzioni attribuite dalla legge si applica la formula del giuramento di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.

5. Le disposizioni sul giuramento non si applicano alle guardie particolari giurate che svolgono i servizi di cui all'articolo 260-*bis*, comma 2.

6. Il giuramento, quando è prescritto, è prestato innanzi al prefetto o funzionario da questi delegato, che ne fa attestazione in calce al decreto del prefetto; la guardia particolare è ammessa all'esercizio delle funzioni dopo la prestazione del giuramento.

7. Fatte salve le altre responsabilità previste dalla legge, lo svolgimento di attività per le quali è prescritto il giuramento senza che lo stesso sia stato prestato costituisce abuso del titolo autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 10 della legge.»;

c) all'articolo 251 il primo comma è sostituito dal seguente:

«Con uno stesso decreto di approvazione una guardia particolare può essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persona od enti diversi, ovvero a prestare servizio presso più istituti di vigilanza appartenenti allo stesso titolare, ovvero ad una medesima società o da questa controllati, secondo le modalità regolate da apposito accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,

fatte salve le disposizioni vigenti a tutela della sicurezza e del lavoro delle guardie particolari e le prescrizioni imposte dall'autorità per le finalità di vigilanza previste dalla legge.»;

d) l'articolo 252 è sostituito dal seguente:

«Art. 252. — 1. Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni che le guardie particolari sono chiamate a custodire siano posti nel territorio di province diverse, il decreto di approvazione è rilasciato dal prefetto che ha ricevuto la domanda, sentiti i prefetti delle province interessate, sempre che siano garantite la sicurezza delle guardie particolari, anche in rapporto ai limiti della durata giornaliera del lavoro e la qualità dei servizi.»;

e) dopo l'articolo 252 è inserito il seguente:

«Art. 252-*bis.* — 1. Le guardie particolari sono iscritte in un apposito registro della prefettura, nel quale sono annotati gli istituti e gli altri soggetti presso cui prestano o hanno prestato servizio e tutte le variazioni relative al rapporto di servizio, la formazione acquisita, l'impiego prevalente nell'anno, nonché, succintamente, i motivi di cessazione dal servizio.

2. Nel caso di variazione del datore di lavoro, l'iscrizione nel registro di cui al comma 1 consente l'approvazione del decreto di nomina, anche in altre province, con le procedure semplificate definite dal Ministero dell'interno.

3. Il Ministero dell'interno assicura il collegamento informatico dei registri delle prefetture, al fine di realizzare un'unica banca dei dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, alla quale possono accedere gli uffici preposti alle attività di controllo e, per i rispettivi compiti istituzionali, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.»;

f) l'articolo 254 è sostituito dal seguente:

«Art. 254. — 1. Le guardie particolari vestono l'uniforme, o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal prefetto su domanda del datore di lavoro dal quale dipendono.

2. Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'articolo 230 del presente regolamento.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai titolari degli istituti di investigazione privata ed agli investigatori dipendenti, i quali sono tenuti a dimostrare la propria qualità, ad ogni richiesta da parte di chiunque vi abbia interesse, mediante l'esibizione di un tesserino conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, nel quale sono riportate le generalità, gli estremi della licenza e l'indicazione dell'istituto cui appartengono.

4. Nei confronti del personale ammesso ai servizi di cui all'articolo 260-*bis*, comma 2, trovano applicazione le disposizioni sull'uniforme vigenti nello Stato di stabilimento.»;

g) dopo l'articolo 256 è inserito il seguente:

«Art. 256-*bis.* — 1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia.

2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti:

a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;

b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorità, ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;

c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;

d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;

e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumità pubblica o della tutela ambientale.

3. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.»;

h) l'articolo 257 è sostituito dal seguente:

«Art. 257. — 1. La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attività di

vigilanza e per le altre attività di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene:

a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell'institore o del direttore tecnico preposto all'istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonché degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti;

b) la composizione organizzativa e l'assetto proprietario dell'istituto, con l'indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti;

c) l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l'istituto intende svolgere la propria attività, precisando la sede legale, nonché la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa, qualora non corrispondenti;

d) l'indicazione dei servizi per i quali si chiede l'autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare.

2. Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 136, comma primo, della legge, la domanda è corredata del progetto organizzativo e tecnico- operativo dell'istituto, con l'indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario all'attivazione dello stesso, nonché della documentazione comprovante:

a) il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell'istituto;

b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore.

3. Alla domanda occorre altresì unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovrà risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessità che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attività delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell'istituto, nonché alle locali condizioni della sicurezza pubblica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all'articolo 260-*quater,* sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui all'articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 della legge, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacità, abilitazioni o certificazioni.»;

i) dopo l'articolo 257 sono inseriti i seguenti:

«Art. 257-*bis.* — 1. La licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, è richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l'attività di investigazione e ricerca.

2. La relativa domanda contiene:

a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza è richiesta e degli altri soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettera *a)*, se esistenti;

b) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 257, comma 1, lettera *b);*

c) le altre indicazioni di cui all'articolo 257, comma 1, lettere *c)* e *d).*

3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.

4. Nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 327-*bis* del medesimo codice.

Art. 257-*ter.* — 1. Qualora nulla osti al rilascio della licenza, l'ufficio comunica all'interessato il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il provvedimento è rilasciato, previa esibizione della documentazione comprovante:

a) l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nel numero e con le professionalità occorrenti;

b) il versamento al prefetto competente per il rilascio della licenza della cauzione o delle garanzie sostitutive ammesse dalla legge e dal presente regolamento, di ammontare commisurato al progetto organizzativo di cui all'articolo 257 ed a quanto previsto dall'articolo 260-*bis*. Per le imprese già assentite in altro Stato membro dell'Unione europea, il prefetto tiene conto della cauzione, ovvero delle altre garanzie sostitutive ammesse dalla legge, eventualmente già prestate nello Stato di stabilimento, purché idonee, per ammontare e modalità di pagamento, al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 137 della legge.

2. La licenza contiene le indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 257, lettere *a)*, *c)* e *d)*, ovvero quelle di cui all'articolo 257-*bis*, comma 2, lettere *a)* e *c)*, e le prescrizioni eventualmente imposte a norma dell'articolo 9 della legge, nonché l'attestazione dell'avvenuta comunicazione al prefetto della tabella delle tariffe dei servizi offerti.

3. Se la licenza è richiesta per l'esercizio dell'attività in più province, essa è rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l'istituto ha sede, previa comunicazione ai prefetti competenti per territorio. La preventiva comunicazione non è richiesta per le attività prive di caratterizzazione territoriale, quali quelle di teleallarme, video-sorveglianza, trasporto valori, vigilanza mobile, nonché per quelle di vigilanza per specifici eventi, ovvero di investigazione e ricerche, i cui incarichi siano stati conferiti nel luogo in cui gli istituti hanno sede, né per i servizi occasionali o transfrontalieri di cui all'articolo 260-*bis.* Sono fatte salve le altre comunicazioni per finalità di controllo.

4. Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all'articolo 257, comma 1, lettera *d)*, è comunicata al prefetto. Al prefetto è altresì comunicata ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico-operativo o dell'assetto proprietario dell'istituto ed è esibita, almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva, la certificazione attestante l'integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonché la certificazione dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente l'integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate, e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente.

5. Ai fini dell'estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonché la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all'articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell'attività qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'articolo 257-*quater*.

Art. 257-*quater*. — 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 134 della legge, le licenze di cui al medesimo articolo sono negate quando:

a) risulta che gli interessati abbiano esercitato taluna delle attività ivi disciplinate in assenza della prescritta licenza;

b) nei confronti di taluno dei soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettere *a)* e *b)*, o di cui all'articolo 257-bis, comma 1, lettere *a)* e *b)*, risulta esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione;

c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell'istituto.

2. Le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attività assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l'impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica.

3. Le licenze sono altresì revocate o sospese quando è accertato:

a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente;

b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all'integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell'autorità ed alle determinazioni del questore ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508.

4. Le licenze sono altresì revocate trascorso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 257 senza che siano state osservate integralmente le prescrizioni ivi previste.

Art. 257-*quinquies*. — 1. Per l'accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 257 e della permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità degli istituti, il prefetto si avvale degli organismi di qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 260-*ter*. Degli stessi organismi si avvale il questore per le finalità di vigilanza di cui all'articolo 249, quinto comma.

2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento, per l'accertamento delle condizioni di

sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 260-*quater*, tenendo conto:

a) degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le attività di cui all'articolo 134 della legge e, particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica;

b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento od equipaggiamento indispensabile per la qualità e la sicurezza dei servizi;

c) dei costi reali e complessivi per il personale, determinati secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 257-*sexies*. — 1. Le disposizioni della presente sezione non costituiscono ostacolo alla costituzione di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, né di studi associati di investigatori privati ai quali è stata rilasciata la licenza e nei limiti ivi stabiliti, né ad altre forme di organizzazione aziendale che prevedano l'utilizzazione comune di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di monitoraggio e di allarme di beni senza limiti territoriali, a condizione che:

a) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione siano preventivamente comunicati al prefetto e l'utilizzazione comune di impianti e risorse siano attestate nella licenza, previa comunicazione al prefetto del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo;

b) siano costantemente garantite l'efficacia e l'efficienza delle strutture e la funzionalità dei servizi;

c) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione dispongano di una centrale operativa adeguata alle esigenze del territorio in cui operano, o, ferma restando la necessità della centrale operativa, di una idonea struttura tecnica di supporto con linee appositamente dedicate per la gestione degli interventi sugli allarmi del personale dipendente.»;

l) all'articolo 260 il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Nel registro di cui all'articolo 135 della legge devono essere indicati:

a) le generalità delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono compiute;

b) la data e la specie dell'affare o della operazione;

c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione;

d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.

Gli obblighi di cui al primo comma devono essere assolti nella sede principale ed in quelle operative risultanti dalla licenza, indipendentemente dall'ambito territoriale in cui i servizi devono essere svolti.

Nel caso di servizi effettuati con il concorso di più istituti, il registro dovrà indicare l'operazione complessiva, il cliente per conto del quale l'intero servizio è effettuato, la fase operativa di competenza di ciascun istituto, il soggetto, debitamente identificato, richiedente l'esecuzione della stessa ed i riferimenti al titolo del concorso.

Per le attività indicate nell'articolo 327-*bis* del codice di procedura penale, continuano ad osservarsi le disposizioni dello stesso codice e dell'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice.»;

m) dopo l'articolo 260 sono inseriti i seguenti:

«§ 21-*bis* - Degli istituti stabiliti in altri Paesi dell'Unione europea, degli enti di certificazione indipendenti e della Commissione consultiva centrale.

Art. 260-*bis*. — 1. Le imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea, possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana a parità di condizioni con le imprese nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 257, tenuto conto della capacità tecnica attestata nello Stato di stabilimento e degli obblighi e degli oneri, anche economici, già assolti nel medesimo Stato. A tal fine, la cauzione di cui all'articolo 137 della legge è prestata con le modalità ed alle condizioni indicate all'articolo 257-*ter*, comma 1, per i soli obblighi concernenti l'ordinamento italiano ed i servizi da espletarsi nel territorio della Repubblica.

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza può inoltre autorizzare l'esercizio occasionale nel territorio della Repubblica di servizi temporanei di vigilanza e custodia ammessi dalla legge ad imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dei medesimi servizi nello Stato di stabilimento, utilizzando proprio personale munito delle qualificazioni e autorizzazioni previste nello Stato di stabilimento, sulla base di incarichi regolarmente assunti. Alle medesime condizioni possono essere autorizzate le attività transfrontaliere, intendendo per tali quelle che hanno inizio nello Stato membro di stabilimento dell'impresa e che devono concludersi in territorio italiano e viceversa.

3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 va proposta almeno sessanta giorni prima dell'espletamento del servizio, corredata degli elementi descrittivi dell'istituto e delle autorizzazioni allo stesso rilasciate dallo Stato di stabilimento, del servizio da espletare, della sua durata, del personale e dei mezzi da impiegare. Nel termine suddetto, qualora non

sia intervenuto diniego per insussistenza dei presupposti, o per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le prescrizioni occorrenti per assicurare che i servizi siano assolti alle medesime condizioni, compresa la vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, previste nel territorio della Repubblica per lo svolgimento di servizi analoghi. Ove non siano adottate le prescrizioni da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza l'autorizzazione si intende rilasciata. Relativamente al porto delle armi si osservano le disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica.

Art. 260-*ter*. — 1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 260-*quater*, sono stabiliti le caratteristiche ed i requisiti richiesti a istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici, anche privati, per l'espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 della legge, dei relativi servizi e dei materiali utilizzati, alle disposizioni del presente regolamento e dei relativi provvedimenti di attuazione, nonché alle altre disposizioni di legge o di regolamento che li disciplinano, ferme restando le attività di verifica, certificazione, approvazione o autorizzazione rimesse agli organi della pubblica amministrazione o a quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sono definite anche le modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente e quelle di sospensione o revoca del riconoscimento.

3. Il riconoscimento quale "organismo di certificazione indipendente" di cui al comma 1, è effettuato dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, precisando la categoria di certificazione riconosciuta, ed ha validità per cinque anni. Esso ha effetto decorso il termine di trenta giorni dalla data di notifica alla Commissione dell'Unione europea ed alle autorità competenti degli altri Stati membri degli organismi interessati.

4. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi di certificazione indipendente di cui al comma 1. Il comitato, istituito presso lo stesso Ministero, è composto da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale di pubblica sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell'interno e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture, dei trasporti e dell'istruzione, università e ricerca; da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno esperto in comunicazioni, nonché da tre esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica dirigenziale non generale.

5. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati non più di una volta. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le altre Amministrazioni interessate.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 260-*quater*. — 1. È istituita presso il Ministero dell'interno la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all'articolo 134 della legge. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta:

a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente;

b) da un questore;

c) da tre esperti designati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui almeno uno appartenente alla Polizia di Stato ed uno all'Arma dei carabinieri;

d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di vigilanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;

f) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali delle guardie particolari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;

g) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di investigazione privata e di quelli per la raccolta delle informazioni commerciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di due;

h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati dalle associazioni rappresentative del sistema bancario, del sistema delle assicurazioni private e del sistema della grande distribuzione.

2. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Il presidente ed i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno,

durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

4. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della Commissione anche congiuntamente ai titolari, senza esercitarne le funzioni.

5. La Commissione esprime parere obbligatorio sugli schemi di decreto ministeriale previsti dal presente Titolo e può essere consultata, a richiesta delle Amministrazioni interessate, su tutte le questioni di carattere generale concernenti le attività di cui agli articoli 133 e 134 della legge.

6. Nell'ambito della Commissione possono essere costituite sotto-commissioni tecniche o "gruppi di lavoro" ristretti per gli approfondimenti di carattere tecnico e per la tenuta dei registri di qualificazione professionale degli operatori nei diversi settori della sicurezza privata.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 2.

Disposizioni di attuazione

1. I provvedimenti attuativi previsti dal presente regolamento sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Entro lo stesso termine sono determinate le modalità di adeguamento, in un periodo di tempo non superiore a tre anni, degli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. All'adempimento di compiti attribuiti alle Amministrazioni interessate dal presente regolamento le medesime provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2008
Ministeri istituzionali, registo n. 10, foglio n. 45

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidene della Repubblica il potere di promulgare leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca: Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, reca: Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

Note all'art 1:

— Si riporta il testo dell'art. 249 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal presente decreto:

«Art. 249. — Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge, nonché della documentazione attestante l'adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al Prefetto, in doppio esemplare, anche l'atto scritto, da cui risultino le generalità e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonché le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci.

Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sull'atto di autorizzazione rilasciato dal Prefetto.

La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal Questore, a norma del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952».

— Si riporta il testo dell'art. 251 del regio decreto. 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal presente decreto:

«Art. 251. — *Con uno stesso decreto di approvazione una guardia particolare può essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persona od enti diversi, ovvero a prestare servizio presso più istituti di vigilanza appartenenti allo stesso titolare, ovvero ad una mede-*

sima società o da questa controllati, secondo le modalità regolate da apposito accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fatte salve le disposizioni vigenti a tutela della sicurezza e del lavoro delle guardie particolari e le prescrizioni imposte dall'autorità per le finalità di vigilanza previste dalla legge.

Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini».

— Si riporta il testo dell'art. 260 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal presente decreto:

«Art. 260. — Nel registro di cui all'art. 135 della legge devono essere indicati:

a) *le generalità delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono compiute;*

b) *la data e la specie dell'affare o della operazione;*

c) *l'onorario convenuto e l'esito della operazione;*

d) *i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.*

Gli obblighi di cui al primo comma devono essere assolti nella sede principale ed in quelle operative risultanti dalla licenza, indipendentemente dall'ambito territoriale in cui i servizi devono essere svolti.

Nel caso di servizi effettuati con il concorso di più istituti, il registro dovrà indicare l'operazione complessiva, il cliente per conto del quale l'intero servizio è effettuato, la fase operativa di competenza di ciascun istituto, il soggetto, debitamente identificato, richiedente l'esecuzione della stessa ed i riferimenti al titolo del concorso.

*Per le attività indicate nell'art. 327-*bis *del codice di procedura penale, continuano ad osservarsi le disposizioni dello stesso codice e dell'art. 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice.*

Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro l'avvenuta vendita, le generalità dell'acquirente, i documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identità, e l'onorario convenuto.

Il registro deve essere conservato per cinque anni».

08G0176

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2008.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Arzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 5 marzo 2008, registrato alla Corte dei conti in data 13 marzo 2008, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Arzano (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Riccardo Ubaldi, dal dott. Roberto Ferracci e dal dott. Raffaele Barbato;

Considerato che il dott. Riccardo Ubaldi, per sopravvenute esigenze di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 2008;

Decreta:

Il dott. Fausto Gianni — prefetto a riposo — è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Arzano (Napoli), in sostituzione del dott. Riccardo Ubaldi.

Dato a Roma, addì 17 settembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2008
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 99

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 marzo 2008, registrato alla Corte dei conti in data 13 marzo 2008, il consiglio comunale di Arzano (Napoli) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Riccardo Ubaldi, dal dott. Roberto Ferracci e dal dott. Raffaele Barbato.

A seguito del conferimento al dott. Riccardo Ubaldi dell'incarico di Prefetto di Verbano Cusio Ossola si rende necessario provvedere alla sostituzione del medesimo nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Fausto Gianni quale componente della commissione straordinaria in sostituzione del dott. Riccardo Ubaldi.

Roma, 10 settembre 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A07104

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1º ottobre 2008.

Variazione di denominazione di varie marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta della JT International Italia Srl e della Maga Team Srl al cambio di denominazione di varie marche di tabacco lavorato;

Decreta:

La denominazione delle seguenti marche di tabacco lavorato sono così modificate:

sigarette:

da Winston Classic Red a Winston Classic;

da Winston Classic Red 100'S a Winston Classic 100'S;

da Winston Balanced Blue a Winston Blue;

da Winston Balanced Blue 100'S a Winston Blue 100'S;

da Winston Subtle Silver a Winston Silver;

sigaretti altri:

cod. 1617 - da Clubmaster Mini Filter Aromatic a Clubmaster Mini Filter Superior Vanilla;

cod. 1650 - da Clubmaster Mini Filter Blue a Clubmaster Mini Filter Superior Blue.

I prodotti già fabbricati alla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º ottobre 2008

Il direttore: RISPOLI

08A07227

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Johanna Tappeiner, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 31 luglio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Johanna Tappeiner nata a Merano (Italia) il giorno 21 maggio 1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Staatliche

Apothekerdiplom» conseguito in data 7 agosto 2008 presso la Österreichische Apothekerkammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» conseguito presso la Österreichische Apothekerkammer - Austria - in data 7 agosto 2008 dalla sig.ra Johanna Tappeiner, nata a Merano (Italia) il giorno 21 maggio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Johanna Tappeiner è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A07149

DECRETO 23 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Julia Friederike Blume, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 29 luglio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Julia Friederike Blume nata a Braunschweig (Germania) il giorno 12 marzo 1977, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» conseguito in data 20 giugno 2008 presso la Landesamt Für Gesundheit und Soziales Berlin - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» conseguito presso la Landesamt Für Gesundheit und Soziales Berlin - Germania - in data 20 giugno 2008 dalla sig.ra Julia Friederike Blume, nata a Braunschweig (Germania) il giorno 12 marzo 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Julia Friederike Blume è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A07150

DECRETO 23 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Laura Maria Trillo Asensio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 24 giugno 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Laura Maria Trillo Asensio nata a Ciudad-Real (Spagna) il giorno 24 marzo 1976, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Licenciada en Medicina y Cirugía» conseguito in data 27 settembre 2000 presso la Rector de la Universidad de Zaragoza - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenciada en Medicina y Cirugía» conseguito presso la Rector de la Universidad de Zaragoza - Spagna - in data 27 settembre 2000 dalla sig.ra Laura Maria Trillo Asensio, nata a Ciudad-Real (Spagna) il giorno 24 marzo 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Laura Maria Trillo Asensio è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A07151

DECRETO 23 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Alejandro Miguel Galán Aísa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 30 novembre 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Alejandro Miguel Galán Aísa nato a Zaragoza (Spagna) il giorno 31 luglio 1983, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Licenciado en Medicina y Cirugía» conseguito in data 6 settembre 2007 presso la Universidad de Zaragoza - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenciado en Medicina y Cirugía» conseguito presso la Universidad de Zaragoza - Spagna - in data 6 settembre 2007 dal sig. Alejandro Miguel Galán Aísa, nato a Zaragoza (Spagna) il giorno 31 luglio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Alejandro Miguel Galán Aísa è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A07152

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 23 luglio 2008.

Erogazione di un contributo complessivo, di cinque milioni di euro, a favore di enti e organismi, il cui prestigio sia riconosciuto nel settore della musica.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante il «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali»;

Visto l'art. 6-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, che prevede la disciplina di contributi in favore di enti e organismi, operanti nel settore della musica;

Rilevata l'esigenza di individuare gli enti e gli organismi di cui all'art. 6-*quater*, comma 1 del decreto-legge n. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008, e di definire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Con il presente decreto si provvede all'attuazione dell'art. 6-*quater* della legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai sensi del quale è riconosciuto un contributo complessivo di cinque milioni di euro a favore di enti ed organismi, il cui prestigio sia riconosciuto nel settore della musica, e la cui gestione sia connotata da oggettive difficoltà finanziarie, al fine di garantirne la continuità operativa.

Art. 2.

Ambito di applicazione e individuazione dei soggetti beneficiari

1. Il contributo può essere concesso agli enti ed agli organismi non beneficiari di contributi del Ministero per i beni e le attività culturali nell'esercizio 2007, i quali rispondano ai seguenti requisiti:

a) impossibilità di ricorso ai benefici di cui all'art. 14-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, come convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) ammontare dei debiti contributivi e verso l'Erario, come risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2007, complessivamente almeno pari al valore della produzione, risultante dal conto economico dell'esercizio 2007, ovvero, nel caso di enti ed organismi che adottano contabilità di tipo pubblicistico, del totale delle entrate correnti;

c) attività nel settore della musica svolta almeno negli ultimi tre anni, di riconosciuto prestigio e con una programmazione di consimile attività di livello artistico apprezzabile nel 2008.

d) attività nel settore della musica che abbia impegnato musicisti o professori d'orchestra per almeno 15.000 giorni lavorativi nel corso dell'anno 2007, accertati in base alle dichiarazioni ENPALS.

Art. 3.

Presentazione della domanda

1. Gli organismi interessati dovranno far pervenire la relativa istanza, a pena di decadenza, nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo all'adozione del presente decreto — che sarà contestualmente pubblicato nel sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali/Direzione generale per lo spettacolo dal vivo — corredata della documentazione attestante il possesso della condizione e dei requisiti di cui all'art. 2, ed in particolare di:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata dell'ente o organismo ed una relazione descrittiva dell'attività svolta;

b) copia conforme all'originale del bilancio di previsione relativo all'esercizio 2008, del bilancio d'esercizio 2007 completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredati da copia conforme di relazione sulla gestione, relazione del Collegio dei Revisori e della Società di revisione se trattasi di bilanci certificati, debitamente sottoscritti dai competenti organi, ovvero, nel caso di enti ed organismi che adottano contabilità di tipo pubblicistico, degli omologhi documenti contabili;

c) una relazione, a firma del legale rappresentante dell'ente o dell'organismo, illustrativa delle difficoltà finanziarie che giustificano l'intervento di sostegno dello Stato ai sensi della legge in argomento e la mancanza di alternative utili al recupero dell'equilibrio economico finanziario;

d) una relazione dettagliata sul piano di rientro dalla situazione di difficoltà finanziaria che l'ente o l'organismo richiedente intende attuare successivamente al riconoscimento del suddetto contributo statale, comprensiva del programma di attività 2008;

e) dichiarazione attestante il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*.

Art. 4.

Criteri di ripartizione e modalità di erogazione del contributo

1. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, verificata la completezza della documentazione presentata a corredo dell'istanza, ripartisce e provvede con proprio decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, alla erogazione del contributo, in proporzione alla percentuale del valore dei debiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, escludendo dalla ripartizione gli organismi che non rivestono in relazione all'attività comunque svolta o programmata un ruolo nel settore della musica di riconosciuto prestigio, allo scopo acquisendo il parere della Commissione consultiva per la musica, che potrà essere fornito anche in via informatica.

Art. 5.

Decadenza dal contributo

1. Gli enti ed organismi beneficiari del contributo ai sensi del presente decreto sono tenuti ad utilizzare le somme assegnate in maniera coerente con il piano di ristrutturazione presentato, a pena di decadenza dal contributo medesimo.

Roma, 23 luglio 2008

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BONDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 206

08A07153

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 settembre 2008.

Annullamento del decreto 7 aprile 2008 relativo alla «liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Marameo - Società Cooperativa sociale - Onlus», in Spinea.

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. GAB 001093 in data 7 aprile 2008 con il quale la società cooperativa Marameo - Società Cooperativa sociale - onlus, in liquidazione, con sede in Spinea (Venezia) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Maria Pia Cereser ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la visura camerale dalla quale è emerso che la citata cooperativa, in liquidazione ordinaria, è stata cancellata dal Registro delle imprese per la chiusura della liquidazione;

Ritenuto di annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. GAB 001093 in data 7 aprile 2008 con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa indicata in premessa, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07146

DECRETO 16 settembre 2008.

Annullamento del decreto 19 febbraio 2002 relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di assistenza e servizi agricoli di Giralda - Società cooperativa a r.l.», in Codigoro.

IL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 7/2002 in data 19 febbraio 2002 con il quale la Cooperativa di assistenza e servizi agricoli di Giralda - Società cooperativa a r.l. in Codigoro (Ferrara), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Maurizia Naldi ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la sentenza il data 7 febbraio 2002, con la quale il tribunale di Ferrara ha dichiarato il fallimento della nominata cooperativa;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto di annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 7/2002 in data 19 febbraio 2002, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa indicata in premessa, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07147

DECRETO 16 settembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Imperia Società Cooperativa», in Imperia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 dicembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Imperia Società Cooperativa» con sede in Imperia (codice fiscale 01086890082), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Domenico Guglieri, nato Imperia l'11 luglio 1958, e residente in Diano Marina (Imperia), via Novaro n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07157

DECRETO 16 settembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Servizi Sociali Società Cooperativa Sociale Onlus», in Osimo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 marzo 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa Servizi Sociali Società Cooperativa Sociale Onlus», in liquidazione, con sede in Osimo (Ancona) (codice fiscale 01004770424) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Attilio Barigelli, nato a Cingoli (Macerata) il 20 novembre 1958, con studio in Macerata, corso Cavour n. 40/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07158

DECRETO 16 settembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coop. Systems Wash Montenero Società Cooperativa sociale a r.l.», in Rocchetta di Vara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'accertamento ispettivo dell'associazione di rappresentanza in data 21 gennaio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. Systems Wash Montenero Società Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Rocchetta di Vara (La Spezia) (codice fiscale 01152700116) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Lucio Giovene, nato a Novara il 28 febbraio 1954 ed ivi residente in via Monte San Gabriele n. 10/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi atcompetente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07159

DECRETO 16 settembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. L'Acquario - Società Cooperativa Sociale - Onlus, in liquidazione - Cooperativa sociale», in Bienno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 febbraio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. L'Acquario - Società Cooperativa Sociale - Onlus, in liquidazione - Cooperativa sociale», con sede in Bienno (Brescia) (codice fiscale 01896810981) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Antonio Soldi, nato a Brescia il 2 marzo 1970 ivi domiciliato, via Trieste n. 25/b, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07160

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 settembre 2008.

Rettifica del decreto 24 gennaio 2008, relativo al riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Maria Carmen Romero Gonzales, di titolo di formazione estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il proprio decreto del 24 gennaio 2008, prot. n. 9901, con il quale il titolo di formazione professionale della prof.ssa Maria Carmen Romero González è stato riconosciuto abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente di inglese nelle scuole secondarie - classi di concorso 45/A e 46/A;

Rilevato che nell'indicare il cognome dell'interessata si è incorsi in errore materiale;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dalla sig.ra Romero González;

Considerata, pertanto, la necessità di rettificare il citato provvedimento;

Decreta:

1. Il decreto direttoriale del 24 gennaio 2008, prot. n. 901, è rettificato nell'intestazione e nel dispositivo per la parte relativa al nominativo che deve essere:

Maria Carmen Romero Gonzalez anziché Maria Carmen Romero Gonzáles.

2. Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 24 gennaio 2008.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A07046

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIE DELLE ENTRATE

DECRETO 24 settembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli dell'Ufficio ACI-PRA di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA BASILICATA

In base alle attribuzioni conferitele dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Decreta

il mancato funzionamento, in data 26 settembre 2008, dell'Ufficio ACI-PRA di Potenza.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla nota del 23 settembre 2008 UP PZ/0001470/08 dell'Ufficio ACI-PRA di Potenza che segnalava che gli sportelli dell'Ufficio provinciale, pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo, sarebbero rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata in data 26 settembre 2008 per lo svolgimento di assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Potenza, con nota del 24 settembre n. 7870, ha preso atto dell'accadimento, ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Potenza, 24 settembre 2008

Il direttore regionale: GUARINO

08A07106

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 settembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare di alcune sedi di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 19730 del 22 settembre 2008 dell'Ufficio provinciale di Salerno, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento nel giorno 22 settembre 2008;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio suddetto è da attribuirsi alla partecipazione del personale all'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali riunite, causando il mancato funzionamento dei servizi catastali nella sede di via dei Principati n. 75 di Salerno nel giorno 22 settembre 2008 dalle ore 9 alle

ore 12,15 ed il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare nella sede di via degli Uffici Finanziari n. 7 di Salerno, nello stesso giorno dalle ore 9,30 alle ore 12,30;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 2740 del 24 settembre 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Salerno dei servizi catastali nella sede di via dei Principati n. 75 di salerno, nel giorno 22 settembre 2008 dalle ore 9 alle ore 12,15 ed il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare nella sede di via degli Uffici Finanziari n. 7 di Salerno, nello stesso giorno dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 25 settembre 2008

Il direttore regionale: LIBUTTI

08A07154

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 22 settembre 2008.

Rinegoziazione del medicinale «Flebocortid Richter» (idrocortisone succinato sodico), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 156 deI 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Gruppo Lepetit S.r.I. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Flebocortid Richter;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 14 marzo 2008;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 marzo 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Flebocortid Richter (idrocortisone succinato sodico) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 013986043 (in base 10) 0FBU7V (in base 32);

classe di rimborsabilità: «a»;
prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 5,34 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) 8,82 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Flebocortid Richter (idrocortisone succinato sodico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 settembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A07039

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 settembre 2008.

Procedimento di valutazione della proposta di impegni presentati ai sensi della legge n. 248/2006 da Telecom Italia di cui alla delibera 351/08/CONS: proroga dei termini di sospensione del procedimento avviato con delibera n. 626/07/CONS. (Deliberazione n. 542/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 17 settembre 2008;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato: «Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore, regolamento recato dalla delibera 645/06/CONS e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera 131/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 3 maggio 2008 (di seguito, «il regolamento»);

Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 23 aprile 2008 (di seguito, «il regolamento in materia di procedure sanzionatorie»);

Vista la delibera n. 351/08/CONS di «Avvio del procedimento relativo alla valutazione della proposta di impegni presentati ai sensi della legge n. 248/2006 dalla società Telecom Italia» del 25 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 16 luglio 2008;

Vista la proposta di impegni presentata nella sua versione definitiva il 24 luglio 2008 da Telecom Italia S.p.A. con riferimento ai procedimenti avviati con le delibere n. 626/07/CONS, n. 133/08/CONS, n. 145/08/CONS, n. 183/08/CONS, n. 184/08/CONS, ai procedimenti n. 4/07/DIR, n. 1/08/DIR, n. 2/08/DIR, n. 63/07/DIT, n. 2/08/DIT, n. 3/08/DIT, n. 7/08/DIT;

Vista la delibera n. 445/08/CONS recante «Pubblicazione della proposta definitiva di impegni presentata dalla società Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge n. 248/2006», pubblicata nel sito web dell'Autorità in data 29 luglio 2008;

Considerato che la delibera n. 351/08/CONS sospende di novanta giorni i termini del procedimento avviato con la delibera n. 626/07/CONS nonché i «procedimenti n. 4/07/DIR, n. 1/08/DIR n. 2/08/DIR, n. 63/07/DIT, n. 2/08/DIT, n. 3/08/DIT, n. 7/08/DIT, e i procedimenti avviati con le delibere n. 133/08/CONS, n. 145/08/CONS, n. 183/08/CONS, n. 184/08/CONS, fino al momento della conclusione dell'istruttoria sugli impegni di cui al comma l»;

Considerato che l'art. 2, comma 5, del regolamento prevede che il periodo di novanta giorni di sospensione dei procedimenti coinvolti dagli impegni è prorogabile con deliberazione dell'organo collegiale;

Ritenuto che sia necessario che i termini del procedimento di cui alla delibera n. 626/07/CONS e i procedimenti coinvolti restino sospesi fino al termine delle attività istruttorie relative alla valutazione degli impegni;

Considerato che la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 445/08/CONS terminerà il giorno 23 settembre 2008 e che Telecom Italia da allora disporrà di trenta giorni per presentare le proprie repliche alle osservazioni dei terzi interessati, a seguito dei quali sarà necessario il compimento di ulteriori attività al fine di concludere l'istruttoria;

Considerato che alla luce di quanto sopra, le attività istruttorie relative al procedimento di valutazione degli impegni — che si ripercuotono direttamente sulle analisi dei mercati dell'accesso — si protrarranno presumibilmente fino alla fine dell'anno in corso;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, prorogare di novanta giorni il termine di sospensione del procedimento di cui alla delibera n. 626/07/CONS;

Sentita Telecom Italia S.p.A. in data 11 settembre 2008;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Proroga dei termini di sospensione

1. Il termine di sospensione di novanta giorni dei termini per lo svolgimento del procedimento avviato con delibera n. 626/07/CONS, di cui all'art. 1, comma 2, della delibera n. 351/08/CONS è prorogato di novanta giorni.

2. I procedimenti n. 4/07/DIR, n. 1/08/DIR, n. 2/08/DIR, n. 63/07/DIT, n. 2/08/DIT, n. 3/08/DIT, n. 7/08/DIT ed i procedimenti avviati con le delibere n. 133/08/CONS, n. 145/08/CONS, n. 183/08/CONS, n. 184/08/CONS restano sospesi fino alla conclusione dell'istruttoria sugli impegni.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 17 settembre 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: INNOCENZI BOTTI - LAURIA

08A07161

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 settembre 2008.

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 2 del 9 maggio 2006, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP. (Provvedimento n. 2628).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, recante attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP;

Ritenuta la necessità di modificare la disciplina del preavviso di rigetto di cui all'art. 8 del predetto regolamento;

Vista la delibera assunta dal consiglio in data 18 settembre 2008;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'art. 8 del regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006

1. L'art. 8 del regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006 è sostituito dal seguente:

«1. Nei procedimenti ad istanza di parte il presidente dell'Autorità, previo parere espresso dal consiglio nei casi di cui all'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge 12 agosto 1982, n. 576, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, invitandolo a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto.

2. Nei procedimenti ad istanza di parte di cui alla lettera B della sezione I della tabella allegata la comunicazione di cui al comma 1 è adottata dal responsabile del procedimento.

Per quanto non disposto si applica l'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990.

4. La presente disposizione non si applica alle procedure concorsuali.».

Art. 2.

Pubblicazione

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'Autorità.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2008

Il presidente: GIANNINI

08A07162

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 151 adottata in data 16 giugno 2007 dall'ONAOSI

Con ministeriale n. 24/IX/0011817/OSI-L-40 del 5 agosto 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 151 adottata dalla giunta esecutiva dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) in data 16 giugno 2007, concernente: «Rimodulazione dei contributi in denaro da erogarsi agli assistiti a domicilio, nonché a quelli ospiti delle strutture».

08A07105

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Supramicina O.S.»

Decreto n. 54 dell'8 settembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario SUPRAMICINA O.S., soluzione orale per vitelli da latte, suini, broilers e conigli.

Titolare: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore e responsabile rilascio lotti: officina Fatro, sita in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285.

Confezioni autorizzate:

astuccio con flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103919015;

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103919027;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 103919039.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: aminosidina solfato 200 mg (riferito alla materia prima avente titolo pari al 70% come base);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broilers e conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: colibacillosi, salmonellosi;

suini (fino a 50 kg): enteriti colibacillari;

suini: colibacillosi, salmonellosi, enterite necrotica;

conigli: enteriti batteriche escluse le salmonellosi;

broilers: colibacillosi, salmonellosi.

Tempi di sospensione:

carni e visceri:

vitelli da latte 44 giorni;

suini: 44 giorni;

broilers: 7 giorni;

conigli (basso dosaggio): 8 giorni;

conigli (alto dosaggio): 5 giorni.

Non somministrare alle ovaiole in ovodeposizione.

Validità:

in confezionamento integro correttamente conservato: 24 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 60 giorni;

dopo diluizione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07041

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Carprogesic 20 mg e 50 mg»

Decreto n. 55 del 10 settembre 2008

Procedure mutuo riconoscimento nn. IE/V/0208/001-002.

Specialità medicinale per uso veterinario CARPROGESIC 20 mg e 50 mg compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works, Camlough Road, Newry - Co. Down, BT35 6JP - Northern Ireland.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Station Works, Camlough Road, Newry - Co. Down, BT35 6JP - Northern Ireland.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Carprogesic 20 mg compresse per cani:

tubo da 100 compresse - A.I.C. n. 103957015;

scatola contenente 2 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103957027;

scatola contenente 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103957039.

Carprogesic 50 mg compresse per cani:

tubo da 100 compresse - A.I.C. n. 103957041;

tubo da 500 compresse - A.I.C. n. 103957054;

scatola contenente 2 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103957066;

scatola contenente 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103957078;

scatola contenente 50 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103957080.

Composizione:

Carprogesic 20 mg compresse per cani: 1 compressa da 20 mg contiene:

principi attivi: carprofen 20 mg.

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Carprogesic 50 mg compresse per cani: 1 compressa da 50 mg contiene:

principi attivi: carprofen 50 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per l'analgesia e la riduzione dell'infiammazione cronica nei disturbi muscoloscheletrici nei cani, come ad es. patologie articolari degenerative.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita:

tubi in polipropilene: 3 anni confezioni in blister: 2 anni.

Tempi di attesa: non pertinenti.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

08A07042

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Banacep Vet 5 mg»

Estratto decreto n. 56 del 12 settembre 2008

Procedura decentrata n. FR/V/0180/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario BANACEP VET 5 mg compresse rivestite con film per cani.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier SA, con sede in Barcelones 26 (Pla del Ramassa), Les Franqueses del valles (Barcellona) - Spagna.

Produttori:

fabbricazione e confezionamento primario: società Kern Pharma S.L. nello stabilimento sito in Venus 72 (Pol. Ind. Colon II), 08228 Terrasa - Barcellona (Spagna);

confezionamento secondario e rilascio lotti: società Laboratorios Calier S.A. nello stabilimento sito in Barcelonès 26 (Pla de Ramassa), Les Franqueses del Vallès - Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione contenente 1 blister da 14 compresse - A.I.C. n. 103929016;

confezione contenente 10 blister da 14 compresse - A.I.C. n. 103929028.

Composizione: 1 compressa divisibile contiene:

principi attivi: benazepril 4,6 mg (pari a 5 mg di benazepril cloridrato);

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'insufficienza cardiaca congenita in cani di peso superiore a 5 kg.

Validità: il periodo di validità del medicinale confezionato integro per la vendita 18 mesi.

Riporre ogni compressa a metà nel blister e utilizzare entro un giorno.

La confezione del blister deve essere riposta nella scatola di cartone.

Tempi di attesa: non pertinenti.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

08A07043

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, tramite procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Dolpac».

Estratto decreto n. 53 del 5 settembre 2008

Procedura mutuo riconoscimento nn. FR/V/0183/001-003/MR.

DOLPAC compresse per cani di piccola, media e grande taglia.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol SA, con sede in Magny-Vernois - 70200 Lure - Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti: Società Vetoquinol SA nello stabilimento sito in Magny-Vernois, 70200 Lure - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.

«Dolpac» compresse per cani di piccola taglia:

scatola con 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103967016;

scatola con 6 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103967028;

scatola con 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103967030.

«Dolpac» compresse per cani di taglia media:

scatola con 1 blister da 3 compresse - A.I.C. n. 103967042;

scatola con 6 blister da 3 compresse - A.I.C. n. 103967055;

scatola con 10 blister da 3 compresse - A.I.C. n. 103967067;

scatola con 20 blister da 3 compresse - A.I.C. n. 103967079.

«Dolpac» compresse per cani di taglia grande:

scatola con 1 blister da 3 compresse - A.I.C. n. 103967081;

scatola con 6 blister da 3 compresse - A.I.C. n. 103967093;

scatola con 10 blister da 3 compresse - A.I.C. n. 103967105;

scatola con 20 blister da 3 compresse - A.I.C. n. 103967117.

Composizione:

1) «Dolpac» compresse per cani di piccola taglia: una compressa divisibile da 190 mg contiene:

principi attivi: oxantel 40,06 mg (equivalente a 11,8 mg di oxantel embonato), pyrantel 9,99 mg (equivalente a 28,8 mg di pyrantel embonato), Praziquantel 10,00 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

2) «Dolpac» compresse per cani di taglia media: una compressa divisibile da 950 mg contiene:

principi attivi: oxantel 200,28 mg - (equivalente a 559 mg di oxantel embonato), pyrantel 49,94 mg - (equivalente a 144 mg di pyrantel embonato), praziquantel 50,00 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

3) «Dolpac» compresse per cani di taglia grande: una compressa divisibile da 2375 mg contiene:

principi attivi: oxantel 500,70 mg (equivalente a 1397,5 mg di oxantel embonato), pyrantel 124,85 mg (equivalente a 360 mg di pyrantel embonato), praziquantel 125,00 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento nei cani delle infestazioni parassitarie miste da stadi adulti dei seguenti nematodi e cestodi:

nematodi: toxocara canis, toxascaris leonina, ancylostoma caninum, uncinaria stenocephala, trichuris vulpis;

cestodi: dipylidium caninum, taenia spp.

Validità: periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: 3 anni. Eliminare eventuali mezze compresse non utilizzate.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

08A07040

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 43938 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A., con sede in: Milano e unità di: Milano, per il periodo dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2008.

Con decreto n. 43939 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Editoriale Nord Società Cooperativa - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Varese e unità di: Milano, per il periodo dal 17 marzo 2008 al 16 settembre 2008.

Con decreto n. 43940 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Life Hospital S.p.A., con sede in: Cori (Latina) e unità di: Roma, per il periodo dal 22 maggio 2008 al 21 maggio 2009.

Con decreto n. 43941 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della ASE S.r.l., con sede in: Buccinasco (Milano) e unità di: Buccinasco (Milano), per il periodo dal 26 maggio 2008 al 25 maggio 2009.

Con decreto n. 43942 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Sixteam S.r.l., con sede in: Pontevico (Brescia) e unità di: Pontevico (Brescia), per il periodo dal 4 giugno 2008 al 3 giugno 2009.

Con decreto n. 43943 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Moki S.r.l., con sede in: Monte Urano (Ascoli Piceno) e unità di: Monte Urano (Ascoli Piceno), per il periodo dal 5 giugno 2008 al 4 giugno 2009.

Con decreto n. 43944 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Tintoria del Sole S.p.A., con sede in: Prato e unità di: Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 2 giugno 2008 al 1º giugno 2009.

Con decreto n. 43945 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Seat Pagine Gialle S.p.A., con sede in: Milano e unità di: Milano, Roma e Torino, per il periodo dal 29 gennaio 2008 al 28 luglio 2008.

Con decreto n. 43946 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Helios Technology S.r.l., con sede in: Carmignano di Brenta (Padova) e unità di: Carmignano di Brenta (Padova), per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 43947 del 29 luglio 2008 sono estese le condizioni del decreto direttorale n. 43786 del 1º luglio 2008 a sessantacinque lavoratori della Tecnosuole S.r.l., con sede in: Casarano (Lecce) e unità di: Casarano (Lecce), per il periodo dal 1º luglio 2008 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 43948 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Editoriale FVG S.p.A., con sede in: Udine e unità di: Udine, per il periodo dal 1º luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 43949 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della ITT Industries Friction Products S.r.l., con sede in: Barge (Cuneo) e unità di: Barge (Cuneo), per il periodo dal 1º aprile 2008 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 43950 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Miki S.r.l., con sede in: Pianiga (Venezia) e unità di: Pianiga (Venezia), per il periodo dal 24 aprile 2008 al 23 aprile 2009.

Il presente provvedimento annulla il decreto direttoriale n. 43243 del 9 aprile 2008, limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 43951 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Ceramica Mediterranea S.p.A., con sede in: Guspini (Cagliari) e unità di: Guspini (Cagliari), per il periodo dal 28 maggio 2008 al 27 novembre 2008.

Con decreto n. 43952 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Cipro Gest S.r.l., con sede in: Palermo e unità di: Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 18 gennaio 2008 al 17 luglio 2008.

Con decreto n. 43953 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981 e n. 62/2001 della Editrice Quadratum S.p.A., con sede in: Milano e unità di: Milano, per il periodo dal 26 maggio 2008 al 25 novembre 2008.

Con decreto n. 43954 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Union S.r.l., con sede in: Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) e unità di: Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), per il periodo dal 1º febbraio 2008 al 31 gennaio 2009.

Con decreto n. 43955 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Walter Mieli S.p.A., con sede in: Milano e unità di: Ospitaletto (Brescia), per il periodo dal 4 giugno 2008 al 3 giugno 2009.

Con decreto n. 43956 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Frascio S.p.A., con sede in: Lavenone (Brescia) e unità di: Lavenone (Brescia), per il periodo dal 28 maggio 2008 al 27 maggio 2009.

Con decreto n. 43957 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Soc. Ccoop. Multiservice Siciliana - Societa cooperativa a responsabilita limitata, con sede in: Catania e unità di: Caltanissetta, Enna, Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, per il periodo dal 4 settembre 2007 al 3 settembre 2008.

Con decreto n. 43958 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Fattorini S.r.l., con sede in: Torino e unità di: Alessandria, per il periodo dall'8 dicembre 2006 al 7 dicembre 2007.

Con decreto n. 43959 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Fattorini S.r.l., con sede in: Torino e unità di: Asti, per il periodo dal 26 giugno 2006 al 25 giugno 2007.

Con decreto n. 43960 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Fattorini S.r.l., con sede in: Torino e unità di: Torino, per il periodo dal 1º novembre 2006 al 31 ottobre 2007.

Con decreto n. 43961 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Portabagagli e Manovalanza - Societa cooperativa a responsabilita limitata, con sede in: Acireale (Catania) e unità di: Catania e Messina, per il periodo dall'8 aprile 2006 al 7 aprile 2007.

Con decreto n. 43962 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Portabagagli e Manovalanza - Societa cooperativa, con sede in: Acireale (Catania) e unità di: Catania e Messina, per il periodo dal 1º aprile 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 43963 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Compartimentale Siciliana Pluriservizi - Societa consortile, con sede in: Palermo e unità di: Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo e Trapani , per il periodo dal 4 settembre 2007 al 3 settembre 2008.

Con decreto n. 43964 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Compartimentale Siciliana Pluriservizi - Societa consortile, con sede in: Palermo e unità di: Caltanissetta, Messina, Palermo e Trapani, per il periodo dal 14 settembre 2007 al 13 settembre 2008.

Con decreto n. 43965 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Portabagagli Produzione Lavoro - Societa cooperativa, con sede in: Pisa, e unità di: Pisa, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 43966 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa San Nicola - Societa cooperativa, con sede in: Bari e unità di: Crotone e Terranova da Sibari (Cosenza), per il periodo dal 1º giugno 2007 al 31 maggio 2008

Con decreto n. 43967 del 29 luglio 2008, è concesso il trattamento strastrordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Logiscoop - Società cooperativa, con sede in Torino e unità di Aosta, Biella e Novara, per il periodo dall'8 dicembre 2006 al 7 dicembre 2007.

08A07044

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Contratto di programma 2006-2008 tra il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Società per azioni Poste Italiane.

Visto lo schema di contratto di programma predisposto dal Ministero dello sviluppo economico (ex comunicazioni) e dalla società per azioni Poste Italiane;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la deliberazione CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, che ha attuato la direttiva 2002/39/CE riguardante l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

Vista la deliberazione CIPE 22 giugno 2000, n. 63, recante «Regolazione dei servizi di pubblica utilità: direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma», pubblicala nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2000, che prevede, tra l'altro, il conforme avviso sulla stipula del presente Contratto di programma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in qualità di Autorità di regolamentazione per il settore postale 17 aprile 2000, concernente la conferma della concessione del servito postale universale alla società Poste Italiane S.p.A., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;

Vista la deliberazione CIPE 29 settembre 2003, n. 77 recante «Linee guida per la regolazione del settore postale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2004;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 29 dicembre 2005, riguardante l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 13 marzo 2006 relativo agli indici di qualità del servizio postale universale per il periodo 2006-2008;

Visto il parere espresso dal NARS in data 8 maggio 2006;

Visto il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni in data 11 maggio 2006;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 relativo alla manovra tariffaria 2006-2008;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni concernente i nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi del 28 giugno 2007;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» ed in particolare l'art. 1, comma 15, istitutivo di un fondo per i trasferimenti correnti alle imprese;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

Visti i pareri formulati dalle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 28 mano 2007 sulla relazione concernente l'individuazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, contenete «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 luglio 2007, n. 151, relativamente ai trasferimenti correnti per le imprese pubbliche;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n. 344/07 e nota allegata prot. n. 91676, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato gli importi dei trasferimenti per gli anni 2006-2007;

Considerato, in particolare, che le sopra menzionate Linee guida prevedono uno stretto coordinamento tra il presene Contratto di programma, il Piano di impresa e le politiche tariffarie;

Considerata l'opportunità di fare riferimento, in particolare, per quanto riguarda l'andamento previsionale dell'Onere di servizio universale sostenuto dalla Società nel periodo 2006-2008, all'andamento prospettico dei costi e dei ricavi del servizio universale, come risultante dal Piano di impresa;

Considerata, conseguentemente, la necessità che il NARS verifichi la coerenza del Piano di impresa rispetto all'intero sistema regolatorio;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente contratto di programma regola i rapporti tra Stato e Poste Italiane S.p.A., di seguito denominata Società, per l'espletamento del servizio postale universale affidato con atto di conferma della concessione, decreto ministeriale 17 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 2000, n. 102, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Art. 2.

Attività e modalità di erogazione del servizio

1. La Società esercita le attività di cui al menzionato atto di conferma della concessione alle condizioni previste dal presente contratto di programma, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela e la concorrenza del mercato», nonché dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.

2. La Società assicura la fornitura su tutto il territorio nazionale delle prestazioni comprese nel servizio universale come definite ai sensi del decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000 recante «Conferma della concessione del servizio postale universale alla Società Poste Italiane S.p.A.», nel rispetto dei parametri di cui all'art. 5, comma 3, nonché degli impegni assunti in materia di condizioni di servizio, di condizioni tecniche di accesso alla rete e carta della qualità dei servizi postali. Il servizio è altresì assicurato secondo modalità atte a garantire il rispetto degli obiettivi di qualità richiamati al successivo art. 5, comma 2.

Tenuto conto, altresì, che ai sensi dell'art 3, comma 5, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 261 del 1999, il servizio universale si evolve in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle richieste dell'utenza, il servizio avente ad oggetto gli invii di corrispondenza di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo n. 261 del 1999 si differenzia, al fine di corrispondere alle diverse esigenze dell'utenza, nel servizio di invii di corrispondenza retali e servizio di invii corrispondenza in grandi quantità. In particolare al servizio di invii di corrispondenza in grandi quantità tra i quali gli invii generali elettronicamente, diversi dagli invii di pubblicità diretta, si applicano i seguenti principi e condizioni:

a) la Società individua i punti di accesso per il servizio, li comunica all'Autorità e li rende pubblici sul proprio sito web;

b) la Società osserva il principio di non discriminazione nella fornitura del servizio applicando condizioni analoghe a parità di circostanze;

c) qualora applichi sconti, la Società rispetta i principi di cui all'art. 13 del decanto legislativo n. 261 del 1999 e ne dà comunicazione all'Autorità;

d) la Società predispone condizioni tecniche attuative sulle modalità di fornitura del servizio, comunicandole all'Autorità che si riserva di approvarle e di pubblicarle sul proprio sito web. Tali condizioni stabiliscono procedure quali la modalità di consegna, i quantitativi annui e per lotto consegnato, gli orari per la consegna della posta le modalità di confezionamento, le procedure di fatturazione, la descrizione dettagliala delle specifiche tecniche, nonché le misure adottate per garantire la qualità dei servizi forniti.

Le tariffe per il servizio di invii in grandi quanta sono differenziate in base alle zone di recapito che riflettono i costi di distribuzione nelle diverse aree di destinazione. Le tariffe per gli altri servizi compresi nell'ambito del servizio universale per l'utenza retail sono uniformi sull'intero territorio nazionale.

3. Per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto di concessione la Società può avvalersi, previa comunicazione all'Autorità di regolamentazione, di seguito denominata Autorità, di società partecipate, ferma restando la responsabilità in capo alla Società dell'adempimento degli obblighi inerenti alla concessione.

4. La Società, nello svolgimento della sua attività, è tenuta ad adottare ogni necessaria misura per garantire il rispetto delle esigenze essenziali del servizio postale, con particolare riferimento all'inviolabilità della segretezza della corrispondenza, alla sicurezza del funzionamento della rete per il trasporto di corrispondenza, colli e pacchi, alla protezione dei dati personali.

Art. 3.

Compiti ed obblighi della Società

1. La Società si impegna a porre disposizione dell'Autorità la documentazione, i mezzi ed il supporto di risorse umane, senza oneri a carico dell'Autorità, per le verifiche che l'Autorità ritenga necessarie all'esercizio delle funzioni assegnate dall'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Allo stesso fine la Società si impegna a mettere a disposizione dell'Autorità, a sua richiesta, gli atti ed i documenti inerenti all'attività oggetto della concessione, anche mediante l'utilizzo dell'Area informativa dedicata di cui al successivo art. 13, nonché a consentire l'accesso alle proprie sedi ed uffici al personale dell'Autorità per l'espletamento delle attività di cui al menzionato art. 2. La Società è tenuta a rispondere alle richieste istruttorie e informative formulate dall'Autorità entro venti giorni dal ricevimento delle stesse, salvo proroga disposta dall'Autorità a seguito di richiesta motivata indicante il termine massimo dell'adempimento.

2. La Società si impegna a rimborsate all'Autorità gli oneri relativi alle prestazioni e ai controlli eseguiti dall'Autorità nell'espletamento dell'attività di verifica vigilanza e controllo di cui agli art. 2, comma 2, lettere *d)*, *f)*, *g)*, *i)*, *l)*, e 12 del decreto legislativo n. 261 del 1999, al decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000 e al presene contratto, sulla base di apposito protocollo di intesa tra le parti da definirsi nel periodo di vigenza del presente Contratto.

3. La Società è tenuta a rendere permanente ed agevolmente conoscibili da parte dell'utenza le condizioni generali dei servizi e la carta della qualità, ed altresì a fornite, sui loro contenuti essenziali, informazioni chiare, complete e facilmente accessibili. Le condizioni generali del servizio e la carta della qualità sono pubblicate sul sito web della Società secondo le modalità previste dal successivo art. 13, sono affisse negli Uffici postali, e in ogni caso disponibili presso tutti gli Uffici, su richiesta degli utenti.

4. La Società si impegna agli opportuni aggiornamenti delle condizioni generali dei servizi e della carta della qualità e alla loro sollecita trasmissione all'Autorità.

5. La Società si impegna, altresì, a dare attuazione alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 in tema di salvaguardia delle persone con disabilità.

6. Sulla base della separazione contabile certificata redatta conformemente al decreto legislativo n. 261 del 1999 la Società trasmette all'Autorità, entro il mese di giugno di ogni anno, la quantificazione dell'Onere di servizio universale sostenuto nel corso del precedente esercizio, contestualmente ad una previsione dell'Onere relativo all'esercizio di competenza. Tale trasmissione è accompagnata da una relazione che illustra le dinamiche sottostanti l'andamento dell'Onere.

Art. 4.

Attribuzioni dell'Autorità

1. L'Autorità effettua gli accertamenti e le ispezioni per verificare l'andamento della gestione dei servizi in concessione ed il rispetto degli obblighi del servizio universale ed espleta la vigilanza sugli accordi inerenti alla posta transfrontaliera.

2. L'Autorità opera nell'esercizio delle sue competenze affinché sia garantito il rispetto dell'area dei servizi riservati.

3. L'Autorità si riserva la facoltà, al fine di contenere gli oneri del servizio, anche in relazione a richieste in tal senso avanzate dalla Società, di impartire disposizioni in ordine alla raccolta e alla distribuzione della corrispondenza nel corso della settimana, nonché in ordine alla distribuzione stessa in installazioni appropriate, anziché presso il domicilio di ciascun soggetto. Le richieste della Società devono contenere l'indicazione dei minori costi e del minore ammontare dell'onere del servizio universale conseguenti alle misure propose.

Art. 5.

Qualità dei servizi

1. Le parti si danno atto che gli obiettivi di qualità indicati nel presene Contratto sono parte integrante della carta della qualità del servizio pubblico postale, con particolare riferimento al sistema di rimborsi nei confronti degli utenti in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile verificare puntualmente il rispetto dei valori soglia ivi definiti.

2. Le parti si danno reciprocamene atto del fatto che costituisce parte integrante dei doveri gravanti sulla Società quello di conseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dall'Autorità con il decreto del Ministro delle comunicazioni 13 marzo 2006 e con il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006, come di seguito indicati:

posta registrala: J+3 92,5% per ciascun anno 2006-2008; J+5 99% per ciascun anno 2006-2008;

pacco ordinario: J+5 93% per il 2006; J+5 93,5% per il 2007; J+5 94% per il 2008.

In sede di prima applicazione, agli invii di corrispondenza massiva si applicano gli obiettivi di qualità già stabiliti per la posta ordinaria ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 12 magio 2006:

corrispondenza massiva: J+3 94% per ciascun anno 2006-2008; J+5 99% per ciascun anno 2006-2008.

Agli invii di corrispondenza non massiva si applicano i seguenti obiettivi di qualità:

corrispondenza non massiva: J+1 88% per il 2006; 88,5% per il 2007; 89% per il 2008; J+3 99% per ciascun anno 2006-2008.

Gli obiettivi di qualità J+1 prevedono anche livelli minimi di qualità da conseguire in ciascuna tipologia di tratta:

anno 2007: urbana 89% - provinciale 85% - regionale 85% - extraregionale 80%;

anno 2008: urbana 89,5% - provinciale 85,5% - regionale 85,5% - extraregionale 80,5%.

3. L'Autorità, durante il periodo di vigenza del presente Contratto, individua, d'intesa con la Società, sentito il Consiglio nazionale consumatori ed utenti, ulteriori indicatori di qualità del servizio postale universale con particolare riferimento a quelli concernenti la distribuzione degli uffici postali sul territorio, orari di apertura degli sportelli rispetto alle prestazioni richieste, ai tempi di erogazione del servizio, in coerenza con gli impegni assunti nella carta della qualità e anche alla luce delle risultanze di apposite indagini presso gli utilizzatori del servizio.

4. L'Autorità, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, effettua verifiche periodiche su base campionaria sulle prestazioni rese dalla Società avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dalla stessa Autarilà. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico della Società, alla quale l'Autorità dà informativa delle relazioni pervenutele.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Contatto è istituito un Comitato di monitoraggio sulla qualità del servizio, composto in modo paritetico da rappresentanti dell'Autorità e della Società che, in relazione ai dati forniti dall'organismo specializzato indipendente di cui al comma precedente, analizza e valuta su base mensile gli andamenti e le cause degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi stabiliti dal presente contratto.

6. La Società, a patire dal 2007, si impegna a trasmettere con cadenza semestrale, e comunque entro tre mesi dalla scadenza del semestre di riferimento, i risultati di qualità conseguiti nei servizi inclusi nel sevizio universale, non sono sottoposti al monitoraggio di cui al comma 4.

7. I risultati di cui ai commi precedenti, unitamene alle eventuali determinazioni adottate dall'Autorità, seno pubblicati con periodicità annuale, secondo modalità fissate dall'Autorità.

8. Salvo quanto previsto al comma 4, per ogni mezzo punto percentuale di mancato rispetto di un obiettivo, evidenziato da una consuntivazione annuale dei dati acquisiti ai sensi dei precedenti commi 4 e 6, la Società è tenuta a versare all'entrata dello Stato, a titolo di penale, una somma dell'importo fino a euro cinquecentomila. L'Autorità si riserva la facoltà di non applicare detta penale in presenza di una divergenza dall'obiettivo che sia inferiore al mezzo punto e di speciale tenuità, oppure in presenza di divergenze inferiori al mezzo punto compensate da un più che ampio conseguimento nello stesso anno dell'altro obiettivo di qualità inerente al singolo servizio.

Art. 6.

Reclami

1. La Società si impegna alla puntuale attuazione delle procedure di reclamo e di conciliazione in favore degli utenti, come descritte nella carta della qualità del servizio pubblico postale. Fermo l'obbligo di pubblicità, previsto dall'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 261 del 1999, che la Società deve assicurare con le stesse modalità anche per i rimborsi da essa erogati, è facoltà dell'Autorità richiedere elementi informativi e dimostrativi sui reclami che la Società deve sollecitamente produrre.

2. La Società si obbliga a informare l'autore del reclamo, nella stessa forma da questo adoperata per il suo atto, delle facoltà attribuitegli dai commi 2 e 4 dell'art. 14 del decreto legislativo citato.

3. La Società è tenuta a consentire l'eccesso agli atti in conformitoa alla normativa vigente.

4. La Società si impegna a fornire all'Autorità su richiesta, dati e documenti circa l'attività dei propri servizi di relazione con il pubblico e di controllo interno.

5. La Società fornisce all'Autorità, con periodicità semestrale ed entro novanta giorni dalla scadenza del semestre, una relazione dettagliata in materia di reclami, procedure di gestione ed esiti degli stessi.

Con periodicità annuale, la Società pubblica sul proprio sito web, informazioni relative al numero dei reclami, al modo in cui sono stati gestiti e alla casistica dei disservizi che li hanno generati.

Art. 7.

Obiettivi di contenimento dei costi e di efficienza di gestione

1. La Società rende disponibili sull'Area informativa dedicata all'Autorità di cui al successivo art. 12 gli elementi del piano di impresa ed i relativi aggiornamenti necessiti a consentire l'espletamento delle funzioni attribuite all'Autorità nelle materie del presente articolo e del successivo art. 8.

2. La Società si impegna a dare completa attuazione ai progetti e agli interventi programmati nel piano d'impresa e nel presente contratto con particolare riguardo al mantenimento dell'offerta qualitativa dei servizi e al contenimento dei costi connessi all'erogazione del Servizio postale universale.

3. La Società trasmete all'Autorità, entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l'elenco, da aggiornare in seguito con cadenza annuale, degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, unitamente al piano di intervento e ai relativi criteri per la progressiva razionalizzazione della loro gestione nel rispetto del principio dell'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di non discriminazione e con particolare riguardo alle isole minori e alle zone rurali e montane, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n 261. Il piano di intervento è redatto in conformità ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, e reca la quantificazione dei minori costi e della diminuzione degli oneri di servizio universale resi possibili dalla razionalizzazione.

4. La Società si impegna a concordare con l'Autorità la strategia di rimodulazione della presenza sul territorio nel rispetto dei parametri di cui all'art. 5, comma 3, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili, fermo restando quanto stabilito dall'art. 12 del decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni e integrazioni.

5. L'Onere di Servizio universale sostenuto dalla Società e risultane dalla separazione contabile certificala di cui all'art 3, comma 6, dovrà presentare nel triennio 2006-2008 un andamento decrescente in termini nominali, per l'effetto congiunto del contenimento dei costi in relazione a quanto previsto dal piano di impresa e del recupero dei ricavi mediante l'aggiornamento delle tariffe dei servizi riservati e dei prezzi dei servizi universali non riservati, calcolati, rispettivamente, sulla base dei commi 2 e 3 del successivo art. 8.

Art. 8.

Criteri di determinazione delle tariffe e dei prezzi

1. La Società è tenuta all'osservanza delle tariffe e dei prezzi determinati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999.

2. In coerenza con le Linee guida per la regolamentazione del settore postale approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, ai servizi postali sottoposti a regolamentazione tariffaria vengono applicali all'inizio di ogni triennio gli incrementi maturati nel periodo biennale precedente, in base alla formula:

$$Tn=T0\,[(1+\lambda)+(Pn\text{-}1 - P^{*}n\text{-}1)]$$

con $\lambda=P^{*}n\text{-}x+\Delta Q$

dove:

T0 è la tariffa di riferimento, viene ridefinita all'inizio di ogni triennio e si identifica con i valori tariffari stabiliti nella deliberazione in materia, salvo verifica dell'andamento effettivo dei costi. Con riferimento al triennio di vigenza contrattuale, T0 si identifica con i valori tariffari definiti con il decreto del Ministro delle comunicazioni del 12 maggio 2006, recane tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero. Relativamente alla tariffa di primo porto di peso della posta non massiva il valore tariffario di riferimento viene definito pari a 0,58 euro.

Il coefficiente × corrisponde alla quota di recupero di produttività che viene trasferita al consumatore finale in termini di minore incremento tariffario. A tale coefficiente, posto transitoriamente pari a zero nel precedente Contratto di programma 2003-2005 al fine di contenere l'ammontare dell'onere del servizio universale e i trasferimenti a carico del Bilancio dello Stato, vengono attribuiti valori positivi e progressivamente crescenti. Ciò sia in considerazione del rilevante recupero tariffario maturato in seguito alla puma applicazione del price cap relativa al triennio 2003-2005 per effetto della quale le tariffe medie italiane si sono collocate in linea con quelle della media dei paesi europei, sia nella prospettiva della completa liberalizzazione del settore in occasione della quale occorrerà applicare un price cap a regime, sia per l'esigenza di promuovere misure di incentivazione dell'efficienza dell'operatore postale volte al contenimento dei costi. Di conseguenza per il calcolo del price cap relativo al periodo 2006-2008 al coefficiente × si attribuiscono i seguenti valori: nel 2006 si mantiene ancora un valore zero per tenere conto dei ritrarli di applicazione della manovra tariffaria 2003-2005; per il 2007 si applica un valore pari a 0,5; per il 2008 un valore pari a uno. Tali valori potranno essere soggetti a rinegoziazione tra le parti in relazione ad analoghi scostamenti tra gli importi dovuti a Poste Italiane S.p.A. a parziale ristoro dell'Onere di servizio universale ai sensi del successivo art. 9 e gli importi effettivamente erogati. ΔQ rappresenta il correttivo in più o in meno che smaltisce dal confronto (effettuato annualmente in sede di calcolo del plice-cap) tra i risultati e gli impegni in materia di qualità di cui all'art. 5, comma 2; ad esso viene applicato un coefficiente alfa pari ad uno. P e P* rappresentano rispettivamente il tasso di inflazione effettivo e programmato. Tn viene aggiornata annualmente secondo la stessa formula ed è la base per il calcolo del price-cap per i tre anni successivi.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999, i prezzi dei servizi inclusi nel servizio universale e non rientranti

nell'area riservata sono determinati, nella misura massima, in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo.

4. La Società, in relazione ai volumi di traffico ed alle modalità di accettazione degli invii, ed in proporzione alle relative economie ritraibili, può praticare tariffe e prezzi inferiori sulla scorta di criteri equi, obiettivi e trasparenti. Al riguardo la Società si impegna ad assicurare all'utenza parità di trattamento a parità di condizioni, e, in ogni caso, l'assenza di ogni ingiustificata discriminazione. Le tariffe applicate ai servizi riservati devono tener conto di costi effettivi e di quelli evitati rispetto ad un servizio che copre la gamma completa dei servizi offerti per la raccolta, il trasporto, la smistamento e il recapito degli invii individuali, e comunque le differenze non devono gravare sull'onere del servizio universale, in quanto determinate da minori costi, e devono essere evidenziate nel documento di separazione contabile. La Società comunica all'Autorità tali tariffe e relative condizioni, giustificandole adeguatamente, e le rende pubbliche sul proprio sito web.

Art. 9.

Oneri del servizio postale universale

1. La quantificazione dei trasferimenti posti a carico del Bilancio dello Stato a parziale copertura dell'Onere del Servizio postale universale deriva dall'applicazione del meccanismo di subsidy cap previsto dalle Linee guida approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, secondo la seguente formula:

$Sn = Sn\text{-}1\ (1+\lambda)$;

con $\gamma = p^*n - yn$.

Dove: Sn è il trasferimento dovuto per l'esercizio n; Sn-1 è il trasferimento dovuto nell'esercizio precedente che, per l'anno 2005, è stato fissato pari a 402,792 milioni di euro nel Contratto di Programma 2003-2005; P*n è il lasso programmato di inflazione per l'anno cui il trasferimento si riferisce, ãn è l'incremento percentuale di produttività che la Società si è impegnata a conseguite nell'esercizio n; tale incremento viene misurato in termini di riduzione dell'Onere del Servizio universale.

Sulla base del piano di impresa tale valore, espresso in termini di incremento medio annuo, è stato fissato pari al 3,62 %. I trasferimenti così calcolati sono pari a 395,058 milioni di euro per l'esercizio 2006, pari a 387.473 milioni di euro per l'esercizio 2007 e pari a 379,646 milioni di euro per l'esercizio 2008. In considerazione dei maggiori ricavi rinvenienti dalla manovra tariffaria 2006-2008, quantificabili in circa 16 milioni di euro per ciascun anno di vigenza del contatto di programma, e delle economie di costo realizzabili nel corso del 2006 in conseguenza dell'applicazione della manovra stessa, valutabili in elica 10 milioni di euro, detti importi vengono ridefiniti in 370.058 milioni di euro per l'esercizio 2006, 371,473 milioni di euro per l'esercizio 2007, 363,646 milioni di euro per l'esercizio 2008. I suddetti trasferimenti sono rideterminati, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 5, nella misura pari ad euro 303.498.804 per l'esercizio 2006 e pari ad euro 295.955.073, per l'esercizio 2007, nel limite delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente. La società si impegna a non pretendere in via unilaterale l'integrale pagamento delle somme derivanti dall'applicazione del meccanismo di subsidy cap di cui al presente comma, al netto dei maggiori ricavi rivenenti dalla manovra tariffaria.

2. Gli importi dei trasferimenti, come previsti al comma 1, patranno essere incrementati, ai sensi dell'art 7, comma 2 (elenco 2) del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, dell'importo di 2.837.696 euro per l'anno 2006 e di 41.875.501 euro per l'anno 2007, subordinatamene all'esito positivo della procedura di parere delle competevi Commissioni parlamentari, a seguito della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro sulla ripartizione del Fondo unico per i trasferimenti correnti alle imprese.

3. L'onere del servizio universale sostenuto dalla Società dovrà presentare nel triennio 2006-2008 un andamento decrescente in termini nominali del 3,62% medio annuo. Su tale base, l'Onere del Servizio Universale, dovrà ridursi progressivamente.

4. Ai fini della qualificazione delle variabili di cui ai commi 1 e 3, si fa riferimento all'andamento dei costi, dei ricavi e del risultato economico, specifiche dell'area del servizio universale e dell'area riservata quali scaturiscono dalla separazione contabile certificata, trasmessa da Poste Italiane all'Autorità ai sensi dell'art. 3, comma 6, del presente Contratto.

5. L'efficacia del presente contratto per l'anno 2008 resta subordinala alla stipula di apposito atto aggiuntivo, previa delibera del CIPE, contenente l'individuazione del corrispettivo del contratto nel limite delle risorse che saranno iscritte in bilancio a legislazione vigere per l'anno 2008. Con tale atto, gli importi dei trasferimenti come definiti ai commi 1 e 2 potranno essere ulteriormente incrementati nei limiti delle somme che risulteranno disponibili in seguito alla procedura di cui al comma 759 dell'art. unico legge n. 296 del 2006, tenuto conto dell'applicazione del meccanismo di subsidy cap previsto al medesimo comma 1 del presente articolo.

Art. 10.

Emissione di carte valori postali. Filatelia

1. La formulazione dei programmi di emissione delle carte valori postali è, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di esclusiva competenza del Ministero dello sviluppo economico. La Società cura la loro distribuzione e commercializzazione.

2. La Società collabora alla formulazione dei programmi annuali di emissione avanzando proprie proposte; in ogni caso, la stessa trasmette al Ministero, entro il 30 settembre del secondo anno precedente quello di emissione le proposte e le segnalazioni eventualmente pervenutele da soggetti terzi.

In nessun caso è consentito alla Società di assumere con terzi impegni di qualsivoglia natura relativamente all'emissione di carte valori postali o alla loro realizzazione.

3. Il Ministero, sentito il parere della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 15 dicembre 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce i programmi di emissione, e ne da comunicazione alla Società entro il 31 dicembre del secondo anno precedente quello di emissione.

4. La Società, ricevuto il programma, sottopone tempestivamente al Ministero le proprie motivate richieste circa la data di emissione, la tiratura ed il valore nominale di ciascun francobollo o intero postale sulla base delle esigenze inerenti all'espletamento del servizio postale nonché al mercato filatelico. Su tali richieste il Ministero adotta le determinazioni di propria competenza nei modi previsti dalla legge.

5. I costi di progettazione e di stampa delle carte valori postali sono interamente a carico della Società.

6. La Società si impegna a trasmettere al Ministero entro il mese di aprile di ciascun anno una dettagliata e documentata relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente nel settore filatelico secondo gli indirizzi generali di politica filatelica indicati dal Ministero e sui risultati conseguiti.

Art. 11.

Rapporti internazionali

1. La Società si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché gli accordi stipulati dallo Stato italiano con soggetti di diritto internazionale; si impegna altresì a rispettare, nei propri rapporti con gli enti omologhi di altri Paesi, i poteri di rappresentanza, di indirizzo politico e di regolazione attribuiti all'Autorità dalla normativa vigente.

2. La Società partecipa, per quanto di competenza e comunque in collaborazione con l'Autorità, alle conferenze indette da organizzazioni postali internazionali.

3. Al fine di garantire un'equa ripartizione delle spese di partecipazione all'Unione Postale Universale (U.P.U.), le parti convengono che la spesa di contribuitone obbligatoria corrispondente alle venticinque unità contributive dovute dall'Italia faccia carico all'Autorità, mentre ogni altra spesa comunque discendente o inerente alla partecipazione nazionale alle attività dell'U.P.U., in ogni caso preventivamente concordata con l'Autorità, sia a carico della Società.

4. Qualora le spese complessive che gravano sulla Società risultino inferiori al 30% dell'ammontare del contributo obbligatorio a carico dell'Autoiità, la Società è tenuta a corrispondere la differenza; la ripartizione degli oneri tra l'Autorità e la Società viene effettuata sulla base delle spese concordate di cui al mese precedente entro sessanta giorni dall'acquisizione della disponibilità della documentazione emessa dall'UPU., che le parti mettono a reciproca disposizione senza ritardo, in ordine alle spese relative a ciascun anno solare.

5. In relazione alle decisioni adottate in sede UPU circa i servizi postali su piattaforme tecnologiche innovative, Poste Italiane si impegna ad adottare tutte le iniziative volte a realizzarli nei tempi più brevi, comunque compatibili con la loro sostenibilità economica.

Art. 12.

Innovazione tecnologica

1. La Società, entro il primo anno di vigenza del Contratto di programma, realizza un'Area Informativa dedicata all'Autorità di Regolamentazione (nel seguito «Area» articolata come segue:

informazioni generali: questa sezione dell'Area contiene: bilanci e semestrali, piano di impresa e sua presentazione all'Autorità, mappa dell'organizzazione di Poste con riferimenti centrali e territoriali, con relative funzioni e responsabilità, disposizioni di servizio attinenti le prestazioni rientranti nel servizio postale universale, consuntivi dei risultati di qualità dei prodotti tracciati, rassegna stampa giornaliera;

rete postale: questa sezione dell'Area contiene una mappa della Rete postale logistica con indicazione di ubicazione e denominazione dei Centri di rete postali e con indicazione delle zone di recapito;

distribuzione degli Uffici sul territorio: questa sezione dell'Area contiene una Base dati elettronica della distribuzione degli Uffici sul territorio, con informazioni relative ai servizi espletati e agli orari di apertura al pubblico aggiornate inizialmente su base trimestrale e, quando disponibili, e comunque entro il triennio di riferimento, «near real time».

2. Durante il periodo di vigenza del Contratto di programma, la Società individua ulteriori ambiti di sviluppo dell'Area, tenendo conto delle esigenze informative espresse dall'Autorità di regolamentazione e degli ulteriori sviluppi del proprio sistema di gestione delle informazioni.

3. La Società rende disponibili anche sul proprio sito web le informazioni relative ai servizi postali universali, ed in particolare quelle relative a:

uffici postali;

codici di avviamento postale;

condizioni generali del servizio;

tariffe e prezzi;

procedure di reclamo e rimborso;

modalità di accesso ai servizi;

standard di qualità;

carta della qualità;

stato delle spedizioni dei prodotti tracciati.

4. La Società realizza sul proprio sito internet link verso il sito dell'Autorità di Regolamentazione del settore postale, delle Associazioni dei consumatori e, in generale, verso siti di interesse degli utilizzatori del servizio.

5. Nel periodo di vigenza del presene Contratto di programma, la Società si impegna a facilitare l'accesso dei cittadini alle procedure di reclamo e conciliazione, con particolare riferimento ai canali online e telefonico per l'accesso e la trattazione dei reclami.

Art. 13.

Sanzioni e penali

1. La Società, in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e dei servizi riservati, è sanzionata dall'Autorità di regolamentazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 261 del 1999, art. 21, e dal decreto del Ministero delle comunicazioni del 17 aprile 2000, recante conferma della Concessione del servizio postale universale alla Società, art. 8.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5 del presente Contratto, viene istituito un Comitato di Conciliazione composto da rappresentanti di Poste Italiane S.p.A. e dell'Autorità di regolamentazione. Al Comitato viene affidato il compito di risolvere le controversie relative a reiterati casi di marcato rispetto degli obblighi e adempimenti previsti dal presente Contratto. La composizione e il regolamento del Comitato vengono stabiliti con separato protocollo d'intesa, da definirsi tra le parti entro tre mesi dalla stipula del presente Contratto.

3. In relazione alla gravità degli inadempimenti, qualora la controversia non trovi una positiva soluzione in sede di Comitato di conciliazione, l'Autorità si riserva la facoltà di applicare alla Società una penale di importo da 300.000 euro fino a 1.500.000 euro da versarsi all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 14.

Procedimento di approvazione

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto della delibera CIPE 22 giugno 2000 recante «regolazione dei servizi di pubblica utilità: direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2000, richiamata in premessa si da atto che il presente contratto è stato stipulato in conseguenza dell'espletamento dell'iter procedimentale come definito dalla richiamala delibera, e pertanto che: in data 7 agosto 2006 lo schema di Contratto è stato trasmesso, con nota prot. 3000, dal Ministero delle comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio centrale di segreteria del CIPE; il NARS per i profili regolamentari e la Ragioneria generale dello Stato per ciò che concerne gli aspetti finanziari hanno reso i rispettivi pareti in argomento in data 8 maggio 2006 ed in data 5 luglio 2007; il CIPE ha formulato il parere di competenza in data 20 luglio 2007; è stato acquisito sullo schema di contratto il parere delle competenti Commissioni parlamentari in data 14 novembre 2007; le osservazioni ivi formulate attengono alla fase di esecuzione del contratto e che le patti si impegnano a tenerne conto durante la sua attuazione; è stato formulato conforme avviso, quale atto di concerto, del Ministero dell'economia e delle finanze in data 8 gennaio 2008.

Art. 15.

Durata, esecuzione, interpretazione e clausola arbitrale

1. Il presente contratto si applica fino al 31 dicembre 2008; può essere soggetto a revisione, a richiesta di una delle parti, in presenza di una evoluzione dello scenario di riferimento per effetto di nuove difettive dell'Unione europea attinenti alla materia postale che comportino rilevanti scostamenti rispetto a quanto stabilito dal contratto stesso, ovvero in caso di emanazione di atti normativi in esecuzione dei predetti provvedimenti comunitari.

2. Salvo quanto disposto dal comma 1, il presente Contratto è efficace fino alla data di entrata in vigore del Contratto di programma relativo al triennio di regolazione 2009-2011.

3. Can esclusione di tutto quanto attiene alla materia della qualità dei servizi, qualsiasi controversia in ordire all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sarà rimessa ad un collegio di cinque arbitri, dei quali uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, due dalla Società ed il quinto, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato. Sede dell'arbitrato sarà Roma. Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto. Si applicano gli articoli 807 e seguenti del codice di procedura civile.

Roma, 17 settembre 2008

Il Ministro
dello sviluppo economico
SCAJOLA

L'amministratore delegato
di Poste Italiane S.p.A.
SARMI

08A07045

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoche, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Midecin»

Con la determinazione di seguito specificata si integra la determinazione n. aRM-133/2008-4819 del 18 settembre 2008 a favore della ditta Farmaka S.r.l.

Con la determinazione n. aRM-133/2008-4819-*bis* del 23 settembre 2007 è consentito alla ditta Farmaka S.r.l. lo smaltimento delle scorte, entro e non oltre centottanta giorni, del medicinale:

farmaco: MIDECIN;

confezione: 024290013;

descrizione: 12 compresse 400 mg.

Con la determinazione n. aRM-133/2008-4819 del 18 settembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Farmaka S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: MIDECIN;

confezione: 024290013;

descrizione: 12 compresse 400 mg.

08A07156 - 08A07155

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emoclot»

Con la determinazione n. aRM - 142/2008-2278 del 22 settembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Kedrion S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: Emoclot;

confezione: 023564204;

descrizione: «250 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente da 5 ml + set infusionale.

08A07134

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Niflam»

Con la determinazione n. aRM - 145/2008-2715 del 22 settembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bristol-Myers Squibb S.A.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: Niflam;

confezione: 022824104;

descrizione: «3% Crema» tubo da 60 g.

08A07133

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione, sono state cancellate dal Registro degli assegnatari della Camera di Commercio di Pavia.

Per cessata attività:

1. impresa Pisani Franco & C. s.a.s. sede via Mazzini n. 5 - 27020 Sartirana Lom. (Pavia) - Marchio 234 PV;
2. impresa Attico S.r.l. sede via Milano n. 29 - 27020 Valle Lomellina (Pavia) - Marchio 221PV;
3. impresa Giollaro S.n.c. di Malvisini Francesco & C. sede via Lambertenga n. 3 - 27035 Mede Lomellina (Pavia) - Marchio 159 PV;
4. impresa Pavesi Giovanni sede via Mondetti n. 33 - Vigevano (Pavia) - Marchio 206 PV;
5. impresa L.V. di Lorenzo Veronesi sede via I Maggio n. 18 - Bressana Bottarone (Pavia) Marchio 237 PV;
6. impresa Compiani Pierluigi & Cordara Giancarlo S.n.c. sede Viale Sormani n. 1 - Mede (Pavia) Marchio 36 PV.

I punzoni in dotazione alle predette imprese sono stati deformati.

08A07148

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-234) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 1 0 0 6 *

€ 1,00